

I lavori socialmente utili non costituiscono un “servizio effettivo” prestato con rapporto d’impiego (Sez. VI, 5726, 4941, 3637 e 3384/2004).

E' quanto stabilito dai giudici del Consiglio di stato con la sentenza 5600/2006 con la quale è stato chiarito che la relativa attività ha rilievo previdenziale e assistenziale (come rilevato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 310/1999) ma non è stata equiparata dalla legislazione vigente ad un rapporto di impiego prestato con la P.A..

Tale equiparazione è preclusa da specifiche disposizioni e dalle stesse finalità dei lavori svolti.

Da un lato rilevano l’art. 4 del D.L.VO n. 81/2000 e l’art. 8, comma 1 del D.L.VO n. 468/1997, che hanno espressamente escluso che si instauri un rapporto di lavoro con l’ente utilizzatore.

Le caratteristiche dei lavori socialmente utili non consentono di qualificarli come riferibili ad un rapporto di impiego.

Essi traggono origine da motivi assistenziali, dando luogo a impegni lavorativi precari, non comportano la cancellazione dalle liste di collocamento e presentano caratteri peculiari, quali l’occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quella contro gli infortuni e le malattie professionali.

Tali elementi determinano la riconduzione dell’istituto al di fuori dell’ambito del rapporto di impiego, pur dovendosi riconoscere alcune garanzie di carattere fondamentale, quale ad esempio l’indennità di maternità.

(Altalex, 24 gennaio 2007. Nota di [Francesco Navaro](#))

Consiglio di Stato

Sezione VI

Sentenza 25 settembre 2006, n. 5600

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 5600/06

Reg.Dec.

N. 11382 Reg.Ric.

ANNO 2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 11382 del 2001, proposto dalla signora G. M., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Paladini e Fabio Zeppola, ed elettivamente domiciliata in

Roma, alla via C. Poma n. 2, presso la dott.ssa Stefania Marra, dello studio legale R. Valle;

contro

il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*, e il Provveditorato agli studi di Lecce, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, Sez. II, 2 ottobre 2001, n. 5701, e per l'accoglimento del ricorso di primo grado n. 2740 del 2001;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 27 giugno 2006;

Udito l'avvocato dello Stato Galluzzo, per le Amministrazioni appellate;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Premesso in fatto

1. Col provvedimento n. 34152 del 17 luglio 2001, il Provveditore agli studi di Lecce ha escluso la signora G. M. dal concorso per soli titoli, indetto col decreto n. 18679, in applicazione dell'ordinanza ministeriale n. 153 del 20 maggio 2000.

La signora M., col ricorso n. 2740 del 2001, ha impugnato l'atto di esclusione, chiedendone l'annullamento.

Il TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, con la sentenza n. 5701 del 2001 ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

2. Col gravame in esame, la signora M. ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.

Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio, concludendo per la reiezione dell'appello.

3. All'udienza del 27 giugno 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità del provvedimento con cui il Provveditore agli studi di Lecce – in data 17 luglio 2001 - ha escluso l'appellante dal concorso per titoli, indetto col decreto n. 18679, in applicazione dell'ordinanza ministeriale n. 153 del 20 maggio 2000.

Con la sentenza appellata, il TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, ha respinto il ricorso di primo grado.

2. Col primo motivo, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza gravata, perché l'atto di esclusione si sarebbe posto in contrasto con l'ordinanza cautelare del TAR n. 2947 del 2001, di sospensione del precedente atto di esclusione dal medesimo concorso (n. 34152 del 23 gennaio 2001).

3. La censura va disattesa.

La richiamata ordinanza n. 2947 del 2001 ha sospeso gli effetti dell'atto di data 23 gennaio 2001, in ragione del suo evidente difetto di motivazione, poiché non si evinceva la specifica ragione posta a base dell'esclusione dal concorso per titoli.

L'atto del 17 luglio 2001 ha invece articolatamente rilevato l'assenza del requisito della previa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, così dando esecuzione all'ordinanza che aveva imposto l'emanazione di un provvedimento motivato.

4. Con le residue censure, l'appellante ha dedotto che sussisterebbe il titolo di partecipazione al concorso, cioè la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, in ragione dello svolgimento di attività lavorativa (certificata dal Comune di Lecce, per un periodo superiore a due anni, quale lavoratrice socialmente utile), per di più con lo svolgimento delle stesse funzioni del personale di ruolo o assunto con contratto a tempo determinato.

5. Così ricostruite le articolate censure dell'appellante, esse vanno respinte.

Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, i lavori socialmente utili non costituiscono un 'servizio effettivo' prestato con rapporto d'impiego (Sez. VI, 31 agosto 2004, n. 5726; Sez. VI, 30 giugno 2004, n. 4941; Sez. VI, 9 giugno 2004, n. 3637; Sez. VI, 24 maggio 2004, n. 3384).

La relativa attività ha rilievo previdenziale e assistenziale (come rilevato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 310 del 1999, in relazione alla spettanza della indennità di maternità), ma non è stata equiparata dalla legislazione vigente ad un rapporto di impiego prestato con lo Stato o con il servizio scolastico.

Tale equiparazione è preclusa da specifiche disposizioni e dalle stesse finalità dei lavori svolti.

Da un lato, rilevano l'art. 4 del d.lg. n. 81 del 2000 e l'art. 8, comma 1, del d.lg. n. 468 del 1997, che hanno espressamente escluso che si instaura un rapporto di lavoro con l'ente utilizzatore.

Non è condivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui l'esclusione della sussistenza di un rapporto "di lavoro" non escluderebbe l'esistenza di un rapporto "di impiego" (locuzione utilizzata nel bando e con la quale si sarebbe suscitato un affidamento sul titolo di partecipazione al concorso).

Infatti, le caratteristiche dei lavori socialmente utili non consentono di qualificarli come riferibili ad un rapporto di impiego.

E' decisivo considerare che essi traggono origine da motivi assistenziali, danno luogo a impegni lavorativi precari, non comportano la cancellazione dalle liste di collocamento e presentano caratteri peculiari, quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili; il

compenso orario uguale per tutti (sostitutivo dell'indennità di disoccupazione e versato dallo Stato o dalla Regione, non dal datore di lavoro), la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quella contro gli infortuni e le malattie professionali.

Tali elementi determinano la riconduzione dell'istituto al di fuori dell'ambito del rapporto di impiego, pur dovendosi riconoscere alcune garanzie di carattere fondamentale, quale ad esempio l'indennità di maternità.

I lavori socialmente utili rientrano, quindi, nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali, sicché:

- spetta al legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, disciplinare i modi e i tempi di eventuali possibilità di stabilizzazione, nel rispetto dei principi costituzionali;

- resta però fermo che si tratta di attività non assimilabili ad un rapporto d'impiego.

Tale mancata equiparazione non comporta alcun dubbio di costituzionalità, trattandosi di una fattispecie diversa (e con finalità differenti) dal rapporto di impiego.

Pertanto, in assenza dell'equiparazione ad un rapporto di impiego, vanno respinte le censure proposte avverso il provvedimento di esclusione dal concorso, poiché l'appellante non aveva titolo per parteciparvi.

6. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello n. 11382 del 2001.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 27 giugno 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:

Claudio Varrone Presidente

Sabino Luce Consigliere

Luigi Maruotti Consigliere estensore

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Giuseppe Minicone Consigliere

Presidente
f.to Claudio Varrone

Consigliere Segretario
f.to Luigi Maruotti f.to Anna Maria Ricci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA, il 25/09/2006